

Civile Ord. Sez. 6 Num. 6318 Anno 2022

Presidente: MOCCI MAURO

Relatore: DELLI PRISCOLI LORENZO

Data pubblicazione: 25/02/2022

### ORDINANZA

sul ricorso 11919-2020 proposto da:

ACCARDO GINO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato RAFFAELE CARROZZA;

- *ricorrente* -

*contro*

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- *resistente* -

avverso la sentenza n. 906/4/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di SIRACUSA;

1406  
22

1118

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO DELLI PRISCOLI.

### **Rilevato che**

la parte contribuente, sulla base delle agevolazioni fiscali previste a favore dei residenti nei Comuni interessati dal sisma che ha colpito la Sicilia orientale nel 1990, proponeva ricorso avverso il silenzio rifiuto sull'istanza di rimborso del 90% dei tributi versati per gli anni 1990, 1991, 1992;

la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente e la Commissione Tributaria Regionale respingeva l'appello dell'Agenzia delle entrate, affermando per un verso che il contribuente ha prodotto la ricevuta di protocollazione dell'istanza di rimborso e ha depositato in giudizio certificazione relativa alle somme versate e per un altro verso che non possono avere rilievo, in sede di cognizione, le questioni concernenti i limiti del rimborso fissati dall'art. 16 octies del D.L. n. 91 del 2017, convertito dalla legge n. 123 del 2017, giacché tali limiti non incidono sul titolo della ripetizione ma unicamente sull'esecuzione dello stesso, delineandosi come un posterius rispetto al presente giudizio e liquidando forfettariamente le spese in mille euro, oltre accessori di legge;

la parte contribuente proponeva ricorso affidato ad un unico motivo e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso, mentre l'Agenzia delle entrate non si costituiva.

### **Considerato che**

Con l'unico motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la parte contribuente denuncia violazione degli artt. 92 c.p.c., 2233 cod. civ., e del

D.M. 10.3.2014 n. 55 per avere disatteso tutti i criteri legali di determinazione delle spese di lite in sede di condanna, addivenendo ad una determinazione delle stesse forfettaria e acritica, di importo manifestamente inferiore rispetto ai valori minimi legali e quindi lesiva del decoro professionale.

Il motivo di impugnazione è fondato in quanto, secondo questa Corte è erronea nonché lesiva dei minimi tariffari e del decoro e della dignità professionale del difensore (art. 36 Cost.) una liquidazione – come quella effettuata nel caso di specie dalla sentenza impugnata – omnicomprensiva, unitaria e non specifica dei diritti per ciascuna delle fasi del giudizio di merito e la condanna alle spese è priva di qualsiasi specificazione relativa alle singole voci liquidate (Cass. n. 5250 del 2019; Cass. n. 5318 del 2007, Cass. n. 11276 del 2002, secondo cui la liquidazione delle spese processuali non può essere compiuta in modo globale per spese, competenze di procuratore e avvocato, dovendo invece essere eseguita in modo tale da mettere la parte interessata in grado di controllare se il giudice abbia rispettato i limiti delle relative tabelle e così darle la possibilità di denunciare le specifiche violazioni della legge o delle tariffe; Cass. n. 5250 del 2019 e n. 27020 del 2017, secondo cui in materia di liquidazione degli onorari agli avvocati, qualora la parte abbia presentato nota specifica con l'indicazione delle spese vive sostenute e dei diritti ed onorari spettanti, il giudice non può procedere ad una liquidazione globale al di sopra delle somme richieste senza indicare dettagliatamente le singole voci che aumenta in conformità alla tariffa forense, dovendo consentire l'accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed alle tariffe applicabili alla controversia, anche in relazione all'inderogabilità dei minimi e dei massimi

tariffari); i suddetti principi sono stati peraltro confermati dalle pronunce di questa Corte n. 830 del 2020 e n. 37009 del 2021.

Pertanto il ricorso del contribuente va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio, tenendo conto che il difensore della parte contribuente ha chiesto la distrazione delle spese relative al doppio grado di giudizio.


**P.Q.M.**

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso nella camera di consiglio dell'8 febbraio 2022.

Il Presidente

Mauro Mocci



DEPOSITATO IN CANCELLERIA



25 FEB 2022

IL CANCELLIERE ESPERTO

Silvia Sicca

